

COMUNE DI BORGHETTO DI BORBERA**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

OGGETTO: **Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune**
(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva il seguente schema di Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune da sottoporre al Consiglio comunale per la sua approvazione.

1. Premessa

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Il successivo comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, indicante le modalità ed i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

2. Il Piano operativo

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013).

Il Consiglio Comunale sarà chiamato ad operare in esecuzione al Piano approvato dal Sindaco per cui si reputa opportuno un suo recepimento da parte consiliare nell'ambito della sessione di bilancio.

Il presente piano operativo di razionalizzazione, che sarà attuato mediante successive deliberazioni di Consiglio comunale, prende atto del seguente numero delle partecipazioni del Comune.

- | | |
|--|----------------|
| 1. A.B.C. S.r.l. | (quota % 6,67) |
| 2. A.M.I.A.S. SPA Azienda Multiservizi Idrici e Ambientali | (quota % 1,53) |
| 3. S.R.T. S.p.A. Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei rifiuti | (quota % 0,84) |
| 4. C.I.T. S.p.A. | (quota % 1,83) |

Come si evince dal suesposto elenco le quote minime di partecipazione non consentono al Comune alcuna forma di controllo societario.

I servizi di interesse generale realizzati dalle stesse rientrano nell'ambito di competenza del Comune come individuato dall'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e precisamente:

- ✓ Servizio idrico integrato (fognatura, depurazione, reti) – società di cui ai punti 1 e 2
- ✓ Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - società di cui al punto 3;
- ✓ Servizio di trasporto pubblico locale - società di cui al punto 4;

Non essendo la quota di partecipazione societaria sufficientemente significativa, l'influenza di un Comune delle dimensioni di Borghetto di Borbera nella razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie, già ridotte all'essenziale, è praticamente nulla.

Né avrebbe senso un provvedimento generalizzato di dismissione delle quote di partecipazione, tutte estremamente minoritarie, che non tenesse conto del fatto che nelle Società del S.I.I. il Comune ha conferito, ottenendo in contropartita le suddette quote di partecipazione, i beni e gli impianti del servizio idrico integrato, cioè acquedotto, fognatura e depuratore, ovvero del fatto che certe società, sono connesse alla fase finale del ciclo dei rifiuti, cioè allo smaltimento presso una discarica.

Pertanto, poiché le partecipazioni azionarie del Comune di Borghetto di Borbera sono detenute in società che prestano servizi pubblici indispensabili a cui il Comune non potrebbe fare fronte in proprio, tenuto, altresì conto, della partecipazione minoritaria allo stato, non paiono sussistere le condizioni per una dismissione.

Il Sindaco

.....